



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N°115 del 23 Aprile 2026**

Riunione del 15/04/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 75.25.26 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1)- **Sig. GAETANI Davide** n.q. di Presidente p.t. della S.S. PAG VOLLEY SSD ARL
- 2)- **S.S. PAG VOLLEY SSD ARL.** In persona del Presidente p.t.
- 3)- **Sig. FUSO Gabriele** n.q. di Presidente p.t. della S.S. LGF VOLLEY A.S.D.
- 4)- **S.S. LGF VOLLEY A.S.D.** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano      Componente

Con atto di deferimento del 12/02/2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

- **Sig. Gaetani Davide**, n.q. di Presidente pro-tempore della PAG Volley SSD A R.L. (cod. 15.076.0529), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver il sodalizio PAG Volley SSD A R.L. in concorso con la LGF Volley A.S.D. (cod. 15.076.0577), con il tesseramento dell'atleta Carcagnì Alessio (matr. 3170273) avvenuto in data 10.10.2024 per la stagione sportiva 2024/25, agito in elusione alla disciplina dell'obbligazione del premio di compensazione e per non aver provveduto, dopo il tesseramento del predetto atleta, al pagamento della somma complessiva dovuta di € 6.650,00= nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente a titolo di premio di compensazione in favore del sodalizio SHOWY BOYS A.S.D. (cod. 15.076.0482) per effetto del recesso esercitato dal medesimo atleta Carcagnì Alessio dal vincolo tesserativo dal sodalizio



*SHOWY BOYS A.S.D. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atti delle conclusioni del 20.01.2026 regolarmente comunicato;*

*- S.S. **PAG Volley SSD A R.L.** (cod. 15.076.0529), in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Gaetani Davide, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, , per aver il sodalizio PAG Volley SSD A R.L. in concorso con la LGF Volley A.S.D. (cod. 15.076.0577), con il tesseramento dell'atleta Carcagnì Alessio (matr. 3170273) avvenuto in data 10.10.2024 per la stagione sportiva 2024/25, agito in elusione alla disciplina dell'obbligazione del premio di compensazione e per non aver provveduto, dopo il tesseramento del predetto atleta, al pagamento della somma complessiva dovuta di € 6.650,00= nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente a titolo di premio di compensazione in favore del sodalizio SHOWY BOYS A.S.D. (cod. 15.076.0482) per effetto del recesso esercitato dal medesimo atleta Carcagnì Alessio dal vincolo tesserativo dal sodalizio SHOWY BOYS A.S.D. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atti delle conclusioni del 20.01.2026 regolarmente comunicato;*

*- Sig. **Fuso Gabriele**, n.q. di Presidente pro-tempore della LGF Volley A.S.D. (cod. 15.076.0577), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver il sodalizio LGF Volley A.S.D. in concorso con il sodalizio PAG Volley SSD A R.L. (cod. 15.076.0529), con il tesseramento dell'atleta Carcagnì Alessio (matr. 3170273) avvenuto in data 10.10.2024 per la stagione sportiva 2024/25, agito in elusione alla disciplina dell'obbligazione del premio di compensazione ai danni del sodalizio SHOWY BOYS*



A.S.D. (cod. 15.076.0482), come da atti delle conclusioni del 20.01.2026 regolarmente comunicato;

- **S.S. LGF Volley A.S.D.** (cod. 15.076.0577), in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Fuso Gabriele, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver il sodalizio LGF Volley A.S.D. in concorso con il sodalizio PAG Volley SSD A R.L. (cod. 15.076.0529), con il tesseramento dell'atleta Carcagnì Alessio (matr. 3170273) avvenuto in data 10.10.2024 per la stagione sportiva 2024/25, agito in elusione alla disciplina dell'obbligazione del premio di compensazione ai danni del sodalizio SHOWY BOYS A.S.D. (cod. 15.076.0482), come da atti delle conclusioni del 20.01.2026 regolarmente comunicato.

### **FATTO**

La ASD Showy Boys, a ministero dell'avv. Lucia D'Ercole del Foro di Modena, con esposto del 18 dicembre 2025, denunciava alla Procura Federale il mancato pagamento del premio di compensazione dovuto al sodalizio esponente, a seguito del recesso ritualmente operato dall'atleta Alessio Carcagnì e del nuovo duplice tesseramento dell'atleta nella stessa data del 10 ottobre 2024, prima in favore della S.S. LGF Volley e successivamente, in favore della Pag Volley ASD.

Formulata, senza frutto, la richiesta del pagamento del premio di compensazione (calcolato in base alle tabelle in € 6.650,00) alla Pag Volley, dove l'atleta effettivamente militava, il sodalizio esponente rivolgeva la medesima domanda al sodalizio LGF senza ricevere risposta.

La Pag Volley negava ogni obbligazione al riguardo stante il precedente tesseramento in favore della LGF e detto ultimo sodalizio rimaneva silente.



La Showy Boys, pertanto, in data 2 luglio 2025 chiedeva lumi interpretativi all'Ufficio Tesseramento, che dopo un primo provvedimento contestato dall'esponente, in data 3 dicembre 2025 stabiliva che il premio di compensazione calcolato in base alla destinazione dichiarata dal sodalizio LGF (prima divisione) sarebbe dovuto essere a carico della stessa LGF nella misura di € 1.900, mentre il pagamento del premio in upgrade di € 4.750, per la destinazione superiore (campionato di serie B) dichiarata dalla Pag Volley sarebbe spettato a detto ultimo sodalizio.

La procura Federale, esaminata la documentazione allegata all'esposto, ed espletato un supplemento istruttorio per mezzo del quale apprendeva dal Comitato FIPAV di Lecce che la LGF nella stagione 2024/2025 non aveva partecipato ad alcun campionato, inviava atto di conclusione delle indagini del 21 gennaio 2026 ad entrambi i sodalizi ed ai rispettivi presidenti.

La Pag Volley SSD ed il suo presidente sig. Davide Gaetani, il 28 gennaio successivo inoltravano memoria difensiva a firma dell'avv. Attilio Mignone del Foro di Napoli con la quale sostanzialmente contestavano gli addebiti mossi nei loro confronti

La Procura Federale, non ritenendo decisive le deduzioni e le conclusioni di cui alla suddetta memoria, deferiva i due sodalizi protagonisti della vicenda ed i loro presidenti per le violazioni delle norme federali sopra richiamate.

Il Tribunale convocava gli incolpati per l'udienza del giorno 01/04/2026 da tenersi in modalità telematica, nella quale si collegava l'avv. Mignone, per la Pag Volley e per il suo presidente Davide Gaetani, il quale dichiarava che i suoi assistiti avevano effettuato il pagamento della somma di € 4.750,00 a titolo di primo acconto sul premio di compensazione in data 9 marzo 2026 e si riportava alle difese in atti; per la Procura Federale, era collegato l'avv. Michele Sibillano che esponeva il deferimento chiedendo l'applicazione delle indicate sanzioni disciplinari nei confronti di tutti i quattro incolpati; nessuno risultava collegato per il sodalizio LGF e per il suo presidente Gabriele Fuso.



Il Presidente del Tribunale, rilevato che non era stata acquisita agli atti la sentenza della Commissione Tesseramento pronunciata sull'impugnazione da parte della Showy Boys del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento, rinviava la discussione del procedimento all'udienza al successivo 15 aprile, e, sulla richiesta dell'avv. Mignone di riunione del presente procedimento con quello incardinato nei confronti dell'atleta Carcagnì e l'acquisizione della documentazione da questi prodotta davanti alla Commissione Tesseramento Atleti, riservava ogni decisione all'esito dell'esame del provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti.

All'udienza del 15 aprile 2026 in via preliminare il Presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento del 2 febbraio 2026 della Commissione Tesseramento che disponeva che il pagamento del premio di compensazione era da porsi a carico unicamente della Pag Volley, in via preliminare, respingeva la richiesta di riunione al presente procedimento di quello aperto nei confronti del sig Alessio Carcagnì, stante la carenza di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra i procedimenti.

Si collegavano, per la Procura Federale, l'avv. Fulvia Finotti, la quale, esponeva il deferimento e chiedeva la condanna al pagamento di idonea sanzione pecuniaria a carico della Pag Volley ed una congrua sospensione da ogni attività federale a carico del presidente Gaetani; l'avv. Mignone. nel riportarsi alla memoria difensiva depositata in atti, contestava recisamente l'addebito del concorso con la LGF nel tentativo di elusione del pagamento del premio di compensazione spettante al sodalizio esponente, per la assoluta mancanza di prova al riguardo; quanto al capo del deferimento relativo al mancato pagamento del premio di compensazione, precisava che lo stesso era stato saldato in data 13 aprile 2026, ed invocava la legittimità del comportamento dei propri assistiti, in considerazione del fatto che prima della pronuncia della Commissione Tesseramento (febbraio 2026) i suoi clienti non potevano ancora sapere se ed in quale misura la Pag Volley avrebbe dovuto pagare il premio di compensazione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



Il Collegio, esaminata la documentazione depositata agli atti del procedimento nonché il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti, rileva che, seppure siano emersi svariati elementi che renderebbero ipotizzabile la tesi del concorso tra i sodalizi al fine di eludere il pagamento del premio di compensazione, in atti non si riscontra alcuna prova concreta di tale illegittimo concorso.

Da tale assunto discende la non punibilità degli incolpati in riferimento al richiamato capo di incolpazione

In considerazione della statuizione della Commissione Tesseramento Atleti, nel più volte richiamato provvedimento del 3/febbraio 2026, risulta accertato che il premio di compensazione era a totale carico del sodalizio Pag Volley e risulta anche provato che il suo pagamento sia avvenuto ben oltre i termini di cui all'articolo 61 del RAT, non rilevando al riguardo il fatto che la Commissione Tesseramento, peraltro adita dalla sola ASD Showy Boys, si sia pronunciata nel febbraio del 2026, ben potendo il sodalizio incolpato provvedere al pagamento nei termini prescritti e poi ripeterlo in caso in cui lo stesso fosse stato dichiarato non dovuto.

Detto pagamento, (da ritenersi effettivamente eseguito in mancanza di eccezioni o contestazioni in proposito) ha una valenza unicamente ai fini della determinazione della misura della sanzione.

In ragione di quanto esposto il Tribunale così provvede:

### **PQM**

Il Tribunale, dichiara di non doversi procedere a sanzione in danno di tutti gli incolpati con riferimento al primo capo di incolpazione di cui all'atto di deferimento – *per avere agito in concorso tra loro in elusione alla disciplina dell'obbligazione del premio di compensazione ai danni del sodalizio SHOWY BOYS A.S.D* –

Condanna la S.S. PAG Volley SSD A R.L. in persona del suo presidente sig. Davide Gaetani, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 800;



Dispone la sospensione da qualsiasi attività federale per mesi due nei confronti del sig  
DAVIDE GAETANI quale presidente della S.S. PAG Volley SSD A R.L.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo, 23 Aprile 2026